

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale
sulle funivie e sciovie esonerate dalla concessione federale

(del 14 aprile 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

E' noto che nel nostro Cantone la costruzione e l'esercizio di impianti teleferici sono regolati dalla vecchia legge del 22 marzo 1913 sulle funi metalliche, la quale risulta oggi giorno unicamente applicabile ai telefoni adibiti al trasporto di materiali e di merci e, per quanto concerne il trasporto di persone, a quelli di carattere agricolo e forestale contemplati dall'ordinanza federale del 13 ottobre 1932 autorizzante il trasporto occasionale di persone fino al massimo di quattro per corsa.

Lo sviluppo preso dalle teleferiche in questi ultimi decenni ha avuto per conseguenza di allargare eccessivamente l'interpretazione ed il campo di applicazione della surriferita ordinanza, provocando vari interventi da parte della Confederazione, la quale, d'altra parte, non si trova in grado di fronteggiare tutti i compiti inerenti al controllo e tende a limitare l'applicazione dei dispositivi di legge che le conferiscono la competenza esclusiva per il rilascio di concessioni concernenti i telefoni destinati al trasporto di persone e per il controllo tecnico ed economico delle relative imprese.

Da queste opposte necessità e tendenze è risultata una situazione assai disordinata e preoccupante, che tende ad aggravarsi con la diffusione dei telefoni nelle regioni alpine e anche con l'impiego di nuovi dispositivi del genere nel campo del turismo e dello sport sotto forma di seggiovie, slittovie, sciovie, ecc. e cioè di impianti speciali ai quali le leggi ed i regolamenti vigenti risultano difficilmente applicabili tanto dal profilo giuridico quanto dal lato tecnico.

La mancanza di una regolamentazione uniforme e adeguata ai surriferiti sviluppi è da tempo sentita in tutta la Confederazione e ancora più sentita è l'assenza d'un efficace controllo degli impianti, i quali troppo spesso sono esercitati in condizioni di grave rischio per l'incolumità dei viaggiatori e dei terzi.

A seguito d'un esame approfondito degli aspetti tecnici e giuridici del problema, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie ha gettato fin dal 1948 le basi per una nuova regolamentazione in questa materia.

I Cantoni di S. Gallo, Vallese e Glarona presero poi l'iniziativa di conferenze intese a promuovere un accordo intercantonale e lo studio di regolamenti tecnici per la sorveglianza dei telefoni esonerati dalla concessione federale.

Queste pratiche si sono concluse a Berna, il 15 ottobre 1951 con l'approvazione formale da parte dei rappresentanti del Dipartimento federale e di dodici Cantoni di un concordato intercantonale e di un progetto di regolamento e con l'impegno da parte dei medesimi di promuovere l'adesione dei rispettivi Cantoni, previa autorizzazione da parte delle competenti Autorità legislative.

Il concordato che sottoponiamo al Vostro esame ha la sua base nell'art. 7, 2. capoverso della Costituzione federale, che autorizza i Cantoni a stipulare convenzioni sopra oggetti di legislazione, di giustizia e di amministrazione che

non contengano alcuna cosa contraria alla Confederazione o al diritto di altri Cantoni. Esso mira a stabilire ed a promuovere l'applicazione di prescrizioni uniformi e atte a conferire la massima sicurezza all'esercizio degli impianti, senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e di esercizio e sussidiariamente ad istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico. Il concordato comprende tutte le funivie adibite al trasporto di persone e di merci nonché le scivvie ad esclusione:

- a) delle teleferiche che sono al beneficio di concessioni federali e come tali già sottoposte al controllo del competente Ufficio federale del traffico;
- b) delle teleferiche che servono esclusivamente al trasporto di materiali o di merci, purché non mettano in pericolo la circolazione e gli impianti adibiti ad uso pubblico (fili a sbalzo, teleferiche per uso edilizio, agricolo o forestale).

Esso non incide nella sovranità dei Cantoni e nelle competenze delle loro Autorità, in quanto la costruzione e l'esercizio degli impianti che gli sono sottoposti rimangono subordinati all'autorizzazione del Cantone interessato (vedi art. 3), previo controllo dei progetti e ispezione degli impianti da parte del servizio di controllo tecnico (art. 5). Il concordato, pur attribuendo all'esercente la responsabilità della costante buona manutenzione degli impianti, prevede dei controlli periodici da parte di detto servizio tecnico, di regola ogni anno per gli impianti adibiti al trasporto di persone. Gli organi del concordato sono la conferenza, quale organo superiore raggruppante i delegati di tutti i Cantoni concordatari, l'ufficio direttivo, nominato dalla conferenza, con annesso servizio di controllo tecnico, e l'ufficio di verifica dei conti. Le rispettive attribuzioni e competenze sono definite dagli articoli 9, 10, 11 e 12. I fondi necessari per l'esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse prelevate dai proprietari degli impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni concordatari in base al numero ed all'importanza degli impianti esistenti sui rispettivi territori. Le disposizioni transitorie stabiliscono inoltre che gli impianti esistenti sottoposti al controllo devono essere adattati alle prescrizioni concordatarie ed al regolamento entro un termine da stabilire dai Cantoni interessati, al più tardi entro 10 anni dall'adesione dei medesimi al concordato. Il concordato prevede infine la facoltà di recesso alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso d'un anno.

Risulta da quanto precede che l'adesione del nostro Cantone al concordato non comporta oneri finanziari rilevanti né impegni a lunga scadenza ed è invece raccomandabile per i risultati che è lecito ripromettersi da un controllo serio ed efficace di questo genere di impianti.

Incidenti più o meno gravi, fortunatamente senza conseguenze catastrofiche, si sono verificati negli ultimi anni in diversi Cantoni, fra i quali Glarona, i Grigioni ed il Vallese. Occasionati da rottura di funi o da logoramento di meccanismi, questi incidenti dipendono in definitiva da mancanza di controllo e da conseguente deficienza di manutenzione.

Nel nostro Cantone esistono già sette impianti, non sottoposti a concessione federale, aperti al pubblico per il trasporto di persone e precisamente le funivie di Malvaglia, di Intragna e cinque scivvie. Diversi progetti di nuovi impianti sono in esame presso i competenti uffici cantonali. Difettando di tecnici specializzati, questi devono rimettersi alla capacità ed all'esperienza dei costruttori oppure ricorrere alla consulenza di professionisti occasionali, la cui preparazione e competenza purtroppo non sono sempre ineccepibili. Dobbiamo quindi riconoscere che in questo campo l'ordinamento attuale presenta anche da noi delle lacune preoccupanti e che per il momento il concordato costituisce il miglior mezzo per garantire la voluta sicurezza a quel pubblico che sempre più nume-

roso vuol usufruire della comodità e della rapidità dei nuovi mezzi di trasporto messi a sua disposizione.

Per queste ragioni vi invitiamo a dar sollecita adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale
sulle funivie e sciovie esonerate dalla concessione federale
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 14 aprile 1955 n. 542 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato ad accettare il concordato concernente le funivie e sciovie esonerate dalla concessione federale approvato dall'assemblea costitutiva tenutasi a Berna il 15 ottobre 1951.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.